



LEGGE 19 settembre 1990 n. 105 (pubblicata il 2 ottobre 1990)

Riordino degli Organismi Istituzionali e di gestione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 settembre 1990.

TITOLO I°

NATURA, OGGETTO ED ORGANI DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Art.1

(Personalità giuridica dell'I.S.S.)

L'Istituto per la Sicurezza Sociale, Ente Statale con gestione amministrativa autonoma, è l'organo attraverso il quale lo Stato assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie, di prestazioni socio-sanitarie, di prestazioni assistenziali, di prestazioni previdenziali nel quadro delle politiche emanate dal Consiglio Grande e Generale e sulla base delle scelte programmatiche espresse dal Congresso di Stato.

Esso ha personalità di diritto pubblico e svolge la sua azione attraverso proprie strutture tecnico burocratiche nell'ambito del quadro normativo stabilito dalle leggi.

Art.2

(Organi dell'I.S.S.)

Sono organi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale:

il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci Revisori, la Consulta.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE

Art.3

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

L'Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è demandata ad un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da dodici membri effettivi di cui due indicati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti legalmente riconosciute e due indicati dalle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e del lavoro autonomo legalmente riconosciute.

Il Presidente ed i membri effettivi del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Alle sedute è invitato il Deputato alla Sanità e Sicurezza Sociale che partecipa o delega un suo rappresentante con voto consultivo.

Sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione i dipendenti dell'I.S.S. od in settore esso affini.

Art.4

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto ed esercita le seguenti funzioni:

- 1) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Istituto;
- 2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- 3) determina, consultando la Direzione Generale, gli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- 4) in relazione a casi di assoluta necessità, può disporre, su proposta del Direttore Generale, provvedimenti urgenti ed indispensabili per ovviare con tempestività, a situazioni di danno per l'Istituto, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, al quale può affidare, sentito lo stesso Consiglio, particolari funzioni inerenti la sua carica e, per determinati atti, la legale rappresentanza dell'Istituto.

In caso di assenza o impedimento o quando la carica sia resa vacante, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Per il Presidente valgono le stesse incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore.

Art.5

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) deliberare il regolamento sull'organizzazione dei Servizi dell'Istituto;

- b) approvare il Bilancio Preventivo Annuale e le eventuali variazioni per la successiva deliberazione del Consiglio Grande e Generale;
- c) deliberare l'impegno dei fondi;
- d) deliberare l'impegno delle somme eccedenti la normale liquidità delle gestioni dell'Istituto, su conforme parere del Congresso di Stato, fatte salve le somme le somme il cui utilizzo è oggetto di particolari accordi o normative;
- e) deliberare l'acquisto, l'alienazione dei beni immobili, nonchè l'eventuale trasformazione dei beni stessi, su conforme parere del Congresso di Stato;
- f) approvare il Bilancio Consuntivo per la successiva deliberazione del Consiglio Grande e Generale;
- g) proporre il regolamento riguardante i rimborsi, ricorsi ed erogazioni di prestazioni che esulano dalla normale attività dei servizi, che sarà successivamente adottato con Decreto Reggenziale;
- h) approvare i regolamenti interni dei vari servizi;
- i) vigilare sull'andamento dei servizi ed adottare i provvedimenti necessari per il buon funzionamento degli stessi;
- l) deliberare in materia di rimborsi, ricorsi ed erogazioni di prestazioni che esulano dalla normale attività dei servizi sulla base del regolamento di cui al paragrafo g) del precedente articolo;
- m) proporre le tariffe delle prestazioni e dei servizi al Congresso di Stato;
- n) deliberare sull'accettazione delle donazioni, delle eredità e dei legati a favore dell'Istituto;
- o) esprimere parere di carattere tecnico gestionale su progetti di legge all'esame del Consiglio Grande e Generale e su provvedimenti riguardanti materia d'interesse dell'Istituto Sicurezza Sociale;
- p) prendere in esame le risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto e dai suoi organismi;
- q) fare proposte al Congresso di Stato in materia di prestazioni, di contributi e di finanziamenti e per la costruzione di strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie;
- r) stabilire norme generali sulla gestione del personale d'intesa con il Direttore Generale;
- s) proporre al Congresso di Stato, d'intesa con il Direttore Generale, modifiche alla dotazione organica, l'emissione di bandi di concorso e modifiche alle normative di interesse dell'S.S.S.;
- t) approvare il regolamento amministrativo contabile;
- u) esaminare e deliberare sulle questioni di applicazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti, allo scopo di coordinare ed armonizzare l'azione degli organi preposti alle arie gestioni, pur nel rispetto delle rispettive attribuzioni e compiti previsti per legge;

v) esaminare le istanze dei cittadini, sulle quali è tenuto a dare risposta motivata entro due mesi, sentiti i riferimenti degli uffici e degli organismi competenti;

z) esaminare tutte le proposte e relazioni che il Presidente ed il Direttore Generale ritengono di sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

x) esercitare, per quanto non previsto ai punti precedenti, le altre funzioni demandate alla Commissione Generale ed alle Commissioni Esecutive dalle leggi e regolamenti in vigore.

Art.6

(Decadenza e dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione)

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, ovvero che col loro comportamento arrechino pregiudizio agli interessi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è dichiarata, con effetto immediato, dal Congresso di Stato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla notifica al Congresso di Stato, deve dare comunicazione all'interessato del provvedimento, che ha immediato effetto sospensivo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni dei propri componenti dandone comunicazione al Congresso di Stato.

Se omette di prenderne atto o di darne comunicazione, provvede il Congresso di Stato.

I membri dimissionari restano in carica sino alla loro surrogazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

Art.7

(Surrogazione dei membri del Consiglio di Amministrazione)

Alle surrogazioni si provvede non appena si è verificata la vacanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Congresso di Stato le vacanze entro cinque giorni da quello in cui si sono verificate.

Le surrogazioni hanno effetto dalla data di approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.

I surroganti restano in carica quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art.8

(Convocazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione)

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese.

Si riunisce in seduta straordinaria:

- a) per invito del Presidente;
- b) su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) su richiesta del Direttore Generale;
- d) su richiesta del Deputato.

Compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione formulare gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno ed inviarli almeno cinque giorni prima.

In caso di urgenza motivata, il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche nello stesso giorno in cui ha luogo la convocazione.

Art.9

(Validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione)

Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

In mancanza, ne fa le veci il membro più anziano.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.10

(Partecipazione del Direttore Generale e Dirigenti alle sedute del Consiglio di Amministrazione)

Il Direttore Generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, salvo che per casi particolari ne sia stato dispensato dal Presidente o dal Consiglio stesso.

E' facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitare alla seduta il Dirigente competente in materia.

Art.11

(Verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione)

I verbali delle sedute vengono redatti dal Direttore Generale o da altro funzionario da lui designato a fungere da segretario.

I verbali vengono letti ed approvati nella seduta immediatamente successiva.

Gli originali devono essere rilegati a fine anno in apposito registro, firmati dal Presidente e dal Direttore Generale.

Dei verbali delle deliberazioni può essere rilasciata copia, oltre che ai membri del Consiglio di Amministrazione, ad ogni membro del Consiglio Grande e Generale che ne faccia richiesta scritta.

Art.12

(Condizioni di incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione nelle deliberazioni)

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti, contratti e provvedimenti nei quali abbiano interesse personale o ve l'abbiano i loro congiunti od affini entro il secondo grado.

Art.13

(Compensi a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione)

Per l'espletamento delle loro funzioni vengono stabiliti dal Congresso di Stato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute, una indennità mensile ed un gettone di presenza in favore del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il gettone di presenza è ridotto del 35% per i pubblici dipendenti e per i salariati dello Stato qualora le sedute si svolgano in orario di lavoro.

Per le sedute serali l'ammontare del gettone non subisce riduzioni.

Art.14

(Incarichi speciali ai membri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione può affidare ai suoi componenti incarichi speciali nell'ambito di quelle che sono le proprie attribuzioni.

Art.15

(Collegio dei Sindaci Revisori)

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, nel cui seno è eletto il Presidente nella prima seduta.

Il Collegio dei Sindaci esercita le sue funzioni per tutte le gestioni dell'Istituto ed ha i seguenti compiti:

- a) controllare le scritture contabili;
- b) fare ispezioni e riscontri di cassa;

c) esaminare i rendiconti, riferendone, con apposita relazione, al Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Per l'incompatibilità, la decadenza, le dimissioni, le surrogazioni ed i compensi dei Sindaci valgono le stesse disposizioni riguardanti il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

DIREZIONE GENERALE

Art.16

(Direzione Generale)

La funzione ed i compiti direttivi sono affidati a persona fisica che assume la qualifica di Direttore Generale.

Il Direttore Generale è assunto sulla base di uno specifico contratto di lavoro proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Congresso di Stato, al momento della nomina.

Il contratto di lavoro deve essere redatto sulla base delle disposizioni contenute ai successivi art.17 - 18 -19 - 20 - 21.

Il Direttore Generale dirige e coordina l'attività dell'Istituto.

Presenta sulla base delle direttive ricevute e dalle leggi vigenti ed in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei vari Servizi, il progetto di Bilancio Preventivo al Consiglio di Amministrazione.

Verifica la congruenza dei programmi operativi predisposti dai Responsabili dei vari Servizi funzionali con le indicazioni e le risorse di Bilancio.

Definisce i criteri e gli indirizzi per il controllo della gestione e della realizzazione dei programmi specifici.

Esercita la funzione di Capo del Personale.

Esamina e discute e consuntivo gli eventuali scostamenti di Bilancio con i Responsabili a livello di settore funzionale.

Presenta il Bilancio Consuntivo.

Informa periodicamente il Consiglio d'Amministrazione sull'andamento gestionale e finanziario dell'Istituto.

Cura ed intraprende rapporti con enti previdenziali esteri per l'applicazione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale.

Art.17

(Incompatibilità del Direttore Generale)

Il Direttore Generale svolge l'attività a tempo pieno per l'Istituto per la Sicurezza Sociale e le sue funzioni sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio industria e professione.

Può svolgere incarichi estranei all'Istituto per la Sicurezza Sociale previo provvedimento di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.18

(Titoli del Direttore Generale)

Per la nomina del Direttore Generale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver subito condanne penali per reato non colposo, che comportino la restrizione della libertà personale, per tempo superiore ad un anno, ovvero per lo stesso tempo di interdizione dai pubblici uffici, da dimostrarsi mediante dei certificati penali;
- c) essere in possesso di laurea con esperienza manageriale.

Art.19

(Nomina del Direttore Generale)

Il Direttore Generale è nominato dal Congresso di Stato su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'incarico è stabilita contrattualmente per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

Può essere riconfermato su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Non può essere licenziato prima della scadenza del contratto senza motivata proposta del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.3, deliberata a maggioranza assoluta dei membri per le cause previste al successivo art.20.

Qualora prima della scadenza del contratto il Congresso di Stato non abbia deliberato l'interruzione del rapporto di lavoro, questo si intende riconfermato per altro periodo di pari durata al precedente.

Il provvedimento di mancata conferma dell'incarico deve essere notificato al Direttore Generale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto.

Art.20

(Rescissione del Contratto del Direttore Generale)

Il contratto di lavoro del Direttore Generale può essere rescisso nel caso che si renda colpevole di gravi mancanze ed in particolare:

- a) sia venuto meno ai doveri dell'Ufficio in modo da compromettere gravemente il buon andamento del Servizio;
- b) abbia commesso gravi infrazioni alle norme di legge e regolamenti riguardanti l'Istituto per la Sicurezza Sociale;
- c) abbia dato prova a giudizio del Consiglio di Amministrazione, di inettitudine, di incapacità, di scarso rendimento, di infedeltà.

Il Consiglio di Amministrazione può proporre l'esonero del Direttore Generale del Servizio quando questi non possa più attendere alle sue mansioni per ragioni di salute debitamente accertate.

Contro il provvedimento di licenziamento o di esonero, il Direttore Generale ha facoltà di ricorrere al Tribunale Amministrativo.

Art.21

(Retribuzione del Direttore Generale)

La retribuzione del Direttore Generale è quella prevista dalla Legge Organica per i funzionari di livello 11, oltre ad una indennità di funzione proposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Congresso di Stato.

Il Pubblico dipendente nominato Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, ha diritto al distacco per la durata del contratto, matura la propria carriera di pubblico dipendente, conserva la propria qualifica professionale ed il diritto al trattamento previdenziale in atto al momento del distacco.

Gli aspetti normativi sono esattamente specificati nel contratto di assunzione.

TITOLO IV PERSONALE

Art. 22

(Dotazione Organica dell'I.S.S.)

La dotazione organica dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, è stabilita con le modalità previste dalla Legge 20 novembre 1982 n.100 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23

(Assunzioni)

Il personale dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale con rapporto di impiego pubblico viene assunto nei limiti dell'organico del Dipartimento.

Al fine di provvedere a prestazioni specialistiche, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale può autorizzare il Direttore Generale a stipulare convenzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì autorizzare il Direttore Generale a stipulare contratti a termine e, per particolari condizioni di lavori temporanei o comunque non stabili, a stipulare accordi nell'ambito delle leggi della Pubblica Amministrazione, per l'assunzione di personale.

Art.24

(Capo del Personale)

Il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale assume la veste di Capo del Personale.

Art.25

(Gestione Graduatorie)

Il Direttore Generale dell'Istituto ha inoltre la gestione delle graduatorie pubbliche per incarichi, sostituzioni e supplenze del personale sanitario e sanitario ausiliario, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Commissione di Collocamento.

TITOLO V

RESPONSABILITA'

Art.26

(Responsabilità del Consiglio di Amministrazione)

I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale rispondono di ogni danno economico arrecato all'Istituto per la Sicurezza Sociale per dolo e colpa grave.

Art.27

(Responsabilità del Direttore Generale)

Il Direttore Generale risponde personalmente per tutto ciò che concerne l'esercizio tecnico ed amministrativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nei limiti delle proprie attribuzioni.

La responsabilità attribuita al Direttore Generale non esonera il personale dipendente da quelle in cui esso personalmente potrà incorrere per azioni ed omissioni, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri di ciascuno.

TITOLO VI

CONSULTA

Art.28

(Consulta)

La Consulta è l'organo di dibattito generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Deputato alla Sanità e Sicurezza Sociale tramite avviso scritto con un preavviso di quindici giorni.

Il Deputato d'intesa con il Presidente determina argomenti da sottoporre al dibattito della Consulta.

Le riunioni della Consulta sono pubbliche.

Art.29

(Composizione della Consulta)

La Consulta di cui all'articolo precedente è così composta:

1. Deputato alla Sanità e Sicurezza Sociale che la presiede;
2. Consiglio di Sanità;
3. Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Consiglio di Amministrazione dell'I.S.S.;
5. Collegio dei Sindaci Revisori dell'I.S.S.;
6. Direttore Generale dell'I.S.S.;
7. Consiglio di Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale;
8. Coordinatore del Consiglio dei Sanitari;
9. tre rappresentanti di ciascuna Giunta di Castello;
10. un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale dei lavoratori dipendenti, legalmente riconosciuta;
11. un rappresentante di ogni Associazione Sindacale dei datori di lavoro e lavoratori autonomi legalmente riconosciuta;
12. un rappresentante per ogni gruppo consiliare presente nel Consiglio Grande e Generale.

TITOLO VII

VIGILANZA

Art.30

(Organi di vigilanza)

L'Istituto per la Sicurezza Sociale è sottoposto alla vigilanza del Congresso di Stato, che la esercita attraverso il Deputato alla Sanità e Sicurezza Sociale.

Per l'esercizio di tale funzione il Deputato si può avvalere di altre strutture dello Stato, espressamente delegate dal Congresso di Stato.

Art.31

(Relazione annuale)

Annualmente il Consiglio di Amministrazione, provvede a redigere una dettagliata relazione sull'andamento dei servizi e delle gestioni che dovrà essere presentata al Congresso di Stato e discussa in Consiglio Grande e Generale allegata al Bilancio Consuntivo.

Art.32

(Provvedimenti)

In caso di gravi carenze o irregolarità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il congresso di Stato può rivolgere motivato invito allo stesso perchè assuma i provvedimenti idonei ad eliminare le cause.

In caso di gravi violazioni di leggi o regolamenti oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento, il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono essere dichiarati decaduti con Decreto Reggenziale.

Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario Straordinario per la gestione dell'Istituto.

Entro tre mesi dalla data di insediamento del Commissario Straordinario, debbono essere ricostituiti gli organismi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Qualora ne ricorra la necessità, la gestione commissariale può essere prorogata per non più di un altro trimestre.

TITOLO VIII

FINANZIAMENTI

Art.33

(Modalità di finanziamento)

Il finanziamento dell'Istituto per la Sicurezza Sociale avviene attraverso la riscossione dei contributi delle imposte ed il finanziamento dello Stato nelle modalità stabilite dalle leggi.

Art.34

(Abrogazione)

E' abrogata la legge n.43 del 24 marzo 1983.

Sono abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, della legge n.10 del 28 gennaio 1987 ed è abrogata ogni altra legge, norma o regolamento in contrasto con la presente.

E' soppresso il posto di Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale previsto al cap.1, Titolo VIII dell'allegato alla legge n.100 del 28 novembre 1982.

L'attuale titolare del posto di Direttore Generale è collocato in ruolo sovranumerario con qualifica di Dirigente a livello 11.

Art.35

(Norme transitorie)

Fino alla nomina degli organismi e della Direzione Generale di cui alla presente legge, restano in carica quelli esistenti con le loro attuali attribuzioni.

Art.36

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza addì, 21 settembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Adalmiro Bartolini - Ottaviano Rossi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva